

Si forniscono di seguito le risposte ai quesiti formulati.

1 – relativamente al versamento, tramite mod. F23, dell'imposta di bollo: il versamento è di n. 1 marca da bollo per ciascun lotto - da inserire nella documentazione amministrativa busta A, come indicato a pag. 23 del Disciplinare di gara - oppure sono due per lotto, dovendo inserire anche il pagamento indicato a pag. 25 con l'offerta economica nella busta C?

Uno per lotto. Trattasi di refuso; il versamento deve essere inserito nella busta della documentazione amministrativa.

2 - in merito alle modalità previste dal Disciplinare di gara per la redazione dell'Offerta Tecnica si chiede di precisare se nel conteggio del limite di facciate ammesse distintamente per ogni criterio di valutazione, le copertine (prive di contenuti tecnici ma contenenti unicamente intestazioni), siano da considerarsi escluse, mentre qualsiasi tipo di allegato e ulteriore documentazione sia da ritenersi esclusa.

Si conferma che le eventuali copertine contenenti unicamente intestazioni sono escluse dal computo del numero di facciate. Come precisato a pagina 17 del Disciplinare di gara (nel paragrafo 17), non sono ammessi allegati (che vadano oltre il numero massimo di facciate ammesse).

3 - si chiede di precisare se la dicitura "carattere tipografico di dimensioni equivalenti a quelle del carattere Times New Roman 12" vada intesa come prescrizione di utilizzo di un qualsiasi carattere di "altezza" 12, e se tale prescrizione sia l'unica condizione da rispettare

Si tratta di dicitura indicativa in merito alle dimensioni del carattere tipografico utilizzato, quindi l'altezza del medesimo può essere diversa da 12. A titolo meramente esemplificativo, il carattere "Tahoma" altezza 10 ha dimensioni equivalenti a "Times New Roman" altezza 12.

4 – all'interno di facciate contenente grafici o schemi illustrativi, considerando che le righe di testo sono in buona parte parziali e che per una migliore visualizzazione di quanto proposto possono contenere caratteri con altezza o interlinea diversi da quanto previsto, si può derogare dal limite previsto per il numero di righe e per il formato del carattere e dell'interlinea?

No, devono comunque essere rispettate le indicazioni contenute nel Disciplinare in merito al formato del carattere, all'interlinea, al formato di pagina (A4) e al numero massimo di facciate; non sono stati previsti limiti riguardanti il numero di righe.

5 – si chiede conferma che, per soddisfare il requisito richiesto all'art. 6 lettera g) del Disciplinare di gara riguardante "l'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, per attività attinenti all'oggetto dell'affidamento, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016", la fornitura di cloruri si può intendere come attinente al servizio agibilità invernale e, pertanto, in tale servizio ricompresa

Sì

6 – in caso di SUBAPPALTO:

a - il DGUE è compilabile solo sul portale SATER: chiediamo se, solo relativamente alle ditte subappaltatrici da indicare nella terna, è possibile presentare DGUE standard (conforme al MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO) inserendo nella Parte I tutte le informazioni del presente appalto, completato per le parti di propria competenza indicate nel Disciplinare di gara e sottoscritto digitalmente?

Sì, è possibile, il DGUE deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico cui si riferisce, oppure, in alternativa, è possibile scansionare il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, purché, in tale secondo caso, si alleghi copia del documento d'identità del sottoscrittore.

b - con riferimento a quanto stabilito all'art. 12 punto 3) pag. 10 del Disciplinare di Gara, ossia nel caso si intendano subappaltare attività individuate al comma 53 dell'art. 1 della Legge 190/2012, si chiede conferma che l'obbligo di indicazione della terna valga esclusivamente qualora le attività di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge 190/2012 vengano affidate in subappalto ossia solo qualora tali attività siano oggetto di un contratto di subappalto o contratto ad esso assimilato ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'art. 105 Dlgs 50/2016

Si conferma.

7 – in caso di COOPTAZIONE:

a - nella compilazione del DGUE dev'essere indicata? E se sì, dove? **Deve essere indicata in un documento a parte, non è stato previsto un fac-simile *ad hoc*.**

b - nella compilazione dell'allegato 1 la cooptante deve qualificarsi comunque come impresa singola, mentre le cooptate presentano il proprio documento già predisposto?

La cooptante deve dichiarare per sé.

c - dev'essere presentato l'allegato 2? E se sì, come? **No, se il concorrente cooptante è un'impresa singola non deve presentarlo.**

d - la cooptata deve produrre il patto d'integrità sottoscritto? **No.**

e – la cauzione provvisoria deve essere intestata, oltre che all'impresa singola o a capogruppo e mandante in caso di ATI, anche all'impresa cooptata?

No.

f – si chiede se il PASSOE dev'essere generato anche dall'impresa cooptata e pertanto la stessa debba qualificarsi come mandante in ATI non essendo prevista la figura di impresa cooptata nel sistema AVCPASS, così come avviene nel caso dei subappaltatori

No. Sebbene nelle FAQ pubblicate sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella sezione relativa ad AVCPASS, nella risposta al quesito "N.15", si legga che "Ai soli fini della creazione del PassOE, l'impresa cooptata deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come "Mandante in RTI", si precisa che, condividendosi l'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo il quale l'impresa cooptata non acquista lo status di concorrente, né assume quote di partecipazione all'appalto, non riveste la posizione di offerente, prima, né di contraente, poi, non si richiede che l'impresa cooptata figuri nel PASSOE.

g - quale documentazione di gara (amministrativa, offerta tecnica od offerta economica) deve essere obbligatoriamente sottoscritta anche dall'impresa cooptata?

L'impresa cooptata deve indicare i suoi dati identificativi (ragione/denominazione sociale, indirizzo sede legale, codice fiscale e partita IVA) nell'allegato 1, limitandosi a compilare le dichiarazioni relativamente all'attestato SOA (validità triennale e quinquennale), da allegare in copia conforme alla dichiarazione, e all'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della normativa in materia di privacy.

h – si chiede conferma che il limite massimo di lavori eseguibili dalla cooptata sia pari al 20 % del valore complessivo dell'appalto ossia:

Lotto 1: 20% di € 7.093.240,00

Lotto 2: 20% di € 9.033.320,00

Resta inteso che in tal caso la cooptata debba dimostrare di possedere qualificazioni il cui ammontare complessivo sia almeno pari ai lavori alla stessa affidati.

E' possibile la cooptazione per la "quota lavori" per il massimo del 20% del valore afferente la parte lavori; l'impresa cooptata deve possedere idonea qualificazione in altre categorie SOA per classifica di importo corrispondente alla quota che andrà ad eseguire, come previsto dalle vigenti norme in materia.

i - si chiede se sia ammessa la cooptazione riferita ai soli lavori o anche ai servizi?

Essendo l'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010 una norma di carattere eccezionale, non si ammette la cooptazione con riferimento ai servizi.

Se fosse possibile anche la cooptazione per i servizi si chiede:

? se nei documenti di gara sia da specificare se la cooptazione è riferita all'esecuzione dei lavori e/o dei servizi; se sì, in quale documento?

? se sussiste la necessità di qualifiche da parte della cooptata anche con riferimento ai servizi; se si chiediamo quali

I – relativamente all'attribuzione del punteggio tecnico - criteri n. 4) e n. 5) - si chiede di confermare che le eventuali imprese cooptate non vengono considerate per l'attribuzione di tale punteggio, non potendo le stesse ricoprire la veste né di concorrente né di contraente. Pertanto si chiede conferma che in caso di presenza di un'impresa cooptata l'assegnazione di tale punteggio terrà esclusivamente conto delle sole certificazioni possedute dalle imprese cooptanti e partecipanti alla gara, in possesso dei requisiti richiesti, siano esse un'impresa singola o RTI

Si conferma che l'assegnazione del punteggio terrà conto esclusivamente delle sole certificazioni possedute dal concorrente cooptante.